



DELIBERAZIONE N° VIII / 010635

Seduta del 25 NOV 2009

ROBERTO FORMIGONI

Presidente

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

DAVIDE BONI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA

STEFANO MAULLU

FRANCO NICOLI CRISTIANI

MASSIMO PONZONI

PIER GIANNI PROSPERINI

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Piloni**

Su proposta

dell'Assessore **DAVIDE BONI**

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
ADOTTATO DALLA PROVINCIA DI MANTOVA (ART. 17 DELLA L.R. N. 12 /2005)

Il Dirigente della Unità Organizzativa:
Il Direttore Generale

GIAN ANGELO BRAVO
MARIO NOVA

fian Angelo Brava
JWave

L'atto si compone di 23 pagine

di cui 24 pagine di allegati,

parte integrante *fu*



VISTI

- l'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale prevede che i piani territoriali di coordinamento provinciale assumano valore ed effetti di piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali;
- la legge 15 marzo 1999 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- l'art. 20 del D.Lgs. 18.2.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali“ che attribuisce alle Province il compito di predisporre e adottare i Piani Territoriali di Coordinamento;
- La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” così come modificata dalla legge regionale 10 marzo 2009 n. 5;

RILEVATO CHE

- l'art. 15 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche definisce i contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale ed in particolare al comma 1 esplicita l’efficacia paesaggistica del PTCP stesso, al comma 6 dispone che il PTCP individui le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (PTR) e che fino all’approvazione del PTR, i PCTP sono approvati o adeguati, per la parte inerente alla tutela paesaggistica, in coerenza con le previsioni del PTR e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla Giunta regionale;
- il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale;
- l'art. 17 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche, prevede:
 - al comma 2, che nella fase di predisposizione del PTCP, la Provincia ~~possa~~ chiedere alla






Regione consultazione diretta ad approfondire le risultanze di suo interesse della programmazione e pianificazione regionale;

- al comma 7, che la Provincia, successivamente all'adozione e contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, trasmetta il PTCP alla Giunta Regionale e che entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica, garantendo comunque il confronto con la Provincia interessata, la conformità alla legge e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale;
- l'art. 18 al comma 2 della l.r. n. 12/05 definisce le previsioni del PTCP con efficacia prevalente sugli atti del PGT;
- l'art. 102 della l.r. 12/05 dispone che il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.c.r. del 6 marzo 2001 n. VII/197, conserva validità ed efficacia sino all'approvazione del PTR con valenza paesistica;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme di attuazione, considera i PTCP quali strumenti di pianificazione paesaggistica di maggior definizione e quali parte integrante del Piano del Paesaggio Lombardo;

RICHIAMATI

- la deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 8/1681 sulle "Modalità per la pianificazione comunale (l.r. 12/2005 art. 7)";
- il Decreto Dirigente Unità organizzativa 21 dicembre 2007, n. 16285 di "approvazione delle Linee Guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la Pianificazione Provinciale ai sensi dell'art. 3 della l.r.12/05 e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6421 sui "criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali;
- la Delibera di Giunta Regionale 19 settembre 2008 n. 8059 dei "criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (comma 4 dell'art. 15 della l.r. 12/05)";





- la Delibera di Consiglio Regionale di adozione del PTR n. 8/874 del 30 luglio 2009;

PRESO ATTO che la Provincia di Mantova con nota n.43677 del 3/8/09, ha trasmesso la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. La variante risulta composta dagli elaborati citati nella Delibera di Consiglio Provinciale di adozione n.23 del 26/5/09;

CONSIDERATO che al fine di garantire un ampio e approfondito esame di tutte le tematiche proposte dai PTCP, in particolare per quanto concerne gli strumenti di programmazione regionale, è stato costituito, con decreto del Direttore Generale della DG Territorio e Urbanistica n. 1282 del 12/02/2009, il Gruppo di lavoro interdisciplinare "Piani territoriali di coordinamento provinciali";

DATO ATTO, in particolare, che il Gruppo di lavoro regionale ha operato l'istruttoria in raccordo con la Provincia di Mantova a partire dal 21/9/09 con una riunione plenaria informativa di presentazione del PTCP della Provincia, una riunione conclusiva di valutazione del documento di verifica regionale in data 11/11/2009 nonché altri incontri su tematiche di settore;

DATO ALTRESÌ ATTO che è stato predisposto il documento "Verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11.03.2005 n. 12 della variante di adeguamento del piano territoriale di coordinamento adottata dalla provincia di Mantova", che contiene tutte le indicazioni e proposte di modifiche/integrazione formulate a seguito dell'istruttoria del gruppo di lavoro regionale, che costituisce parte integrante della presente delibera;

VISTI

- il PRS della VIII legislatura che individua l'asse 6.5.2 "Pianificazione territoriale e difesa del suolo";
- il DPFR 2009-2011 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.1 – Azioni di accompagnamento supporto e monitoraggio della pianificazione degli Enti Locali; e raccordo tra la pianificazione territoriale regionale e le pianificazioni provinciali;

AD UNANIMITA' DI VOTI espressi nelle forme di legge;





DELIBERA

1. di approvare il documento “Verifica regionale ai sensi dell’art. 17 della l.r. 11.03.2005 n. 12 della variante di adeguamento del piano territoriale di coordinamento adottata dalla provincia di Mantova”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui all’Allegato A.
2. di trasmettere copia del presente parere alla Provincia di Mantova, per lo svolgimento dei conseguenti adempimenti previsti dall’art. 17, comma 8,9,10, della l.r. 12/2005.

REGIONE LOMBARDIA
SECRETARIA
GIUNTA REGIONALE

SEGRETERARIO
Marco Piloni



VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI MANTOVA

INDICE

Riferimenti procedurali

- 1. Principali contenuti ed elaborati costitutivi dell'adeguamento del Piano**
- 2. Proposte di modifica e integrazione in raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale**
- 3. Raccordo con il Sistema Informativo Territoriale Integrato (art.3 l.r. n.12/05)**
- 4. Valutazione Ambientale del PTCP (art.4 l.r. n.12/05)**

- 5. Proposte di modifica e integrazione in relazione ai contenuti del PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, (art.18 l.r. n.12/05)**

- 5.1 Mobilità*
- 5.2 Assetto idrogeologico e difesa del suolo*
- 5.3 Paesaggio*
- 5.4 Agricoltura*
- 5.5 Valutazione di incidenza del PTCP (SIC/ZPS)*

- 6. Proposte di modifica e integrazione in relazione agli altri contenuti del PTCP (art.15 l.r. n.12/05)**

- 6.1 Attività commerciali e produttive*
- 6.2 Turismo*
- 6.3 Risorse idriche*
- 6.4 Altri contenuti*



Riferimenti procedurali

L'articolo 17 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 (l.r. n.12/05) disciplina le procedure di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). La Provincia, ai sensi del comma 7 dell'art.17, contestualmente alla pubblicazione sul BURL dell'avviso di adozione della variante del PTCP, la trasmette alla Giunta Regionale che, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, ne verifica - garantendo il confronto con la Provincia interessata - la conformità alle disposizioni della l.r. n.12/05 e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

La Provincia di Mantova ha adottato la variante di adeguamento del proprio PTCP con deliberazione di Consiglio Provinciale n.23 del 26/5/09, trasmessa alla Regione con nota n.43677 del 3/8/09.

Al fine di verificare la rispondenza ai contenuti della l.r. n.12/05 e la conformità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale dei PTCP, è stato costituito, con decreto n.1282 del 12/2/09, un gruppo di lavoro composto dai referenti di 14 Direzioni Generali Regionali e da ARPA. Le attività di verifica sono state coordinate dalla Struttura Programmazione Territoriale Regionale - Unità Organizzativa Pianificazione Territoriale e Urbana della D.G. Territorio e Urbanistica e hanno contemplato una riunione plenaria informativa di presentazione della variante in data 21/9/09, una riunione plenaria conclusiva di valutazione del documento di verifica regionale in data 11/11/09, nonché altri incontri su tematiche di settore.

1. Principali contenuti ed elaborati costitutivi dell'adeguamento del Piano

L'adeguamento del piano vigente alla l.r. n.12/05 è stata occasione per la Provincia di Mantova per rafforzare un legame sempre più stretto tra processi di pianificazione, costruzione delle politiche di sviluppo sostenibile e programmazione dello sviluppo socio-economico, a partire dalle specificità e unicità del contesto territoriale provinciale. La Provincia ha dato corso all'adeguamento individuando i seguenti obiettivi strategici, approfonditi attraverso la variante, che rappresentano il riferimento primario per l'attuazione del Piano:

- Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare e di relazioni;
- Garantire la qualità dell'abitare e governare il processo di diffusione;
- Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole;
- Attivare politiche per un territorio più vivibile e sicuro e per il contenimento dei rischi di inquinamento ambientale;
- Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche;
- Valorizzare il sistema turistico;
- Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territori e produzioni;
- Incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, programmazione e progettazione tra gli enti locali e i cittadini nell'attuazione delle politiche territoriali;
- Garantire l'uso razionale e l'efficienza distributiva delle risorse energetiche e non rinnovabili.

2. Proposte di modifica e integrazione in raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale

Il PTCP, in coerenza con le politiche di pianificazione regionale e in particolare il *Piano Territoriale Regionale* (PTR - adozione D.c.r. n.874 del 30/7/09), assume la minimizzazione del consumo di suolo quale obiettivo generale per il sistema insediativo. In conformità con i dettati della l.r. n.12/05, si evidenzia che, le indicazioni contenute nel Capo IV "Criteri per la valutazione di compatibilità delle iniziative insediative, ed in particolare nell'art.47 "Criteri per la verifica"



dimensionale delle iniziative insediative” costituiscono riferimento generale per l’attività provinciale di verifica di compatibilità dei PGT e assumono valore di indirizzo ed orientamento per la pianificazione comunale stessa.

Al fine di una migliore applicazione di tali indirizzi si richiede di esplicitare che le disposizioni e le modalità di calcolo delle quote di consumo di suolo contenute nell’art.47 non hanno valore prescrittivo e si richiede inoltre un maggior chiarimento delle stesse attraverso schemi o tabelle esemplificative.

Il PTR adottato costituisce un riferimento generale per valutare le scelte di sviluppo territoriale. Gli elementi di seguito proposti consentono di rafforzare la sinergia tra lo strumento regionale e provinciale e promuovono un più stretto raccordo tra le strategie regionali e il PTCP.

Si richiama la necessità di un approfondimento dei rapporti e delle relazioni con le aree al di fuori del confine provinciale e regionale, sia con riferimento ai sistemi territoriali di cui è parte il territorio provinciale, sia alle polarità sovraregionali individuate dal PTR (triangolo Brescia - Mantova-Verona).

Tale aspetto dovrà concretizzarsi in:

- approfondimento e sviluppo dei contenuti (anche conoscitivi) del PTCP stesso, in particolare tenendo conto della polarità di livello regionale riconosciuta dalla proposta di PTR per il triangolo Brescia - Mantova-Verona, nonché le relazioni con le altre Province confinanti, considerando anche le ricadute delle infrastrutture in corso di realizzazione ovvero dell’inserimento di funzioni di livello sovralocale (ob2 del PTR);
- rafforzamento, nella predisposizione dei PGT, in particolare per i comuni di confine, dell’attenzione rispetto alle aree extra-provinciali:
 - approfondimenti conoscitivi che ad esempio indaghino le reciproche dipendenze tra comuni di confine rispetto ad alcuni servizi, la continuità degli elementi a rete (idrografia naturale e artificiale, rete verde, mobilità dolce...), la continuità delle aree agricole,...;
 - attenta valutazione delle scelte insediative di possibile impatto anche su comuni extraprovinciali;
 - coinvolgimento dei soggetti interessati attraverso alla procedura di VAS.

Si segnala l’opportunità, nelle indicazioni per i PGT, di fare riferimento ai provvedimenti regionali attuativi individuati quali *Strumenti Operativi* del PTR.

In conclusione, si evidenzia positivamente l’attenzione posta al raccordo fra gli obiettivi ed i contenuti del PTCP con quanto previsto dall’*Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale*; si segnala l’opportunità di uno sforzo ulteriore per allineare, laddove necessario, i due strumenti che devono tracciare un’unica via di sviluppo territoriale.

Per quanto riguarda l’apparato normativo, ricordando che il Piano, come indicato nell’articolo 4 degli Indirizzi Normativi, si compone, tra l’altro, di elaborati di natura normativa prescrittiva (documenti A), di numerosi elaborati di carattere analitico metodologico (documenti B), si raccomanda, per maggior chiarezza e coerenza con i disposti della l.r. n.12/05 e al fine di una più efficiente attuazione, di precisare negli Indirizzi Normativi quali siano gli articoli ed i commi aventi efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell’art.18 della l.r n.12/05.

3. Raccordo con il Sistema Informativo Territoriale Integrato (art.3 l.r. n.12/05)

Nelle norme tecniche del PTCP, il S.I.T. è trattato nell’art.12 *Sistema Informativo Territoriale*, si ritiene utile integrare il contenuto di tale articolo disciplinando la modalità di consegna degli elaborati digitali dei PGT (in sede di parere di conformità al PTCP), che dovranno rispettare le specifiche regionali (schema fisico tavola delle previsioni di piano 1:10.000).

La Giunta Regionale, con D.g.r. n.1562 del 22/12/05, ha definito le modalità di coordinamento e integrazione delle informazioni per lo sviluppo del SIT integrato, principali riferimenti operativi per l'attività provinciale sono:

- le "linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione provinciale", approvate con d.d.u.o. n.16285 del 21/12/07;
- i "criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesistici dei PTCP", approvati con D.g.r. n.6421 del 27/12/07;
- le "linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale, approvate con d.d.u.o. n.12520 del 10/11/06;
- il Comunicato congiunto D.G. Territorio e Urbanistica e D.C. Affari istituzionali e legislativo n. 107 del 26/5/08 "modalità di pubblicazione dell'avviso di approvazione dei PGT".

Considerato che lo schema fisico per la banca dati della pianificazione provinciale è ancora in fase di realizzazione, anche in ragione delle notevoli differenze di impostazione tra i diversi PTCP, si segnala la necessità che:

- la Provincia collabori con gli uffici regionali in fase successiva all'approvazione al fine di integrare i livelli informativi utilizzati per la redazione del PTCP con la costituenda banca dati dei PTCP;
- per ogni singolo record dei diversi livelli informativi dovrà essere compilato un campo "scheda" nel quale sarà riportato il nome di un file collegato in formato pdf. File che al suo interno riporterà le informazioni di normativa/disciplina relative.
- i livelli informativi dovranno essere uniformati, nella nomenclatura e nella geometria, alle specifiche regionali (d.d.u.o.16285 del 21/12/07). In caso di sostanziali differenze, dovranno essere evidenziate in legenda le equivalenze, almeno parziali, con gli elementi previsti dalla specifiche regionali.

4. Valutazione Ambientale del PTCP (VAS - art. 4 l.r. n.12/05)

La VAS nel contesto regionale è disciplinata dall'articolo 4 della legge n.12/05, come attuato dagli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi assunti dalla Regione Lombardia (D.C.R n.351 del 13/03/07) e dagli ulteriori adempimenti di disciplina (D.g.r. n.6420 del 27/12/07, in particolare allegato 1c). Da ciò si deduce che la specifica competenza è posta in capo alle Amministrazioni che sono titolate alla predisposizione ed approvazione dell'atto di piano o programma e, nel caso specifico, trattandosi di un PTCP, la Provincia.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione tuttavia, si esprimono alcune osservazioni in merito al procedimento di VAS del PTCP in oggetto:

Considerazioni generali sulla procedura, dall'esame della documentazione e, in particolare, della DCP n.23 del 26/05/09 di adozione della variante di adeguamento del PTCP, del parere motivato e della dichiarazione di sintesi, si rileva che sono state svolte tutte le fasi richieste dalla D.g.r. n.6420 (all.1c – modello metodologico procedurale e organizzativo VAS – PTCP, di seguito "Modello"), con particolare attenzione allo svolgimento di attività di partecipazione e consultazione dei soggetti interessati.

Raccordo tra VAS e Valutazione di incidenza, il "Modello" prevede che l'espressione del parere "obbligatorio e vincolante" dell'autorità competente per la valutazione di incidenza del Piano sui Siti della Rete Natura 2000 debba essere rilasciato prima dell'emanazione del parere motivato dell'Autorità competente per la VAS. Tuttavia si prende atto della nota del 06.03.2009, con cui la D.G. Qualità dell'Ambiente di Regione Lombardia segnala che la Valutazione d'Incidenza sull'adeguamento del PTCP della Provincia di Mantova alla l.r. n.12/05 sarà espressa in occasione della formulazione del parere regionale sulla variante del PTCP.

Infine la procedura di VAS del PTCP in oggetto si dovrà concludere in modo conforme alla disciplina attualmente vigente, pertanto:



- a) l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, in sede di esame e controdeduzione delle osservazioni pervenute dovrà predisporre il parere motivato finale;
- b) l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente dovrà:
 - recepire la Valutazione d'Incidenza da parte dell'Autorità competente per le aree SIC/ZPS;
 - approvare in linea tecnica gli elaborati del Rapporto Ambientale con la relativa Sintesi non Tecnica, così come integrati sulla base delle prescrizioni ed indicazioni del parere motivato espresso dall'Autorità competente per la VAS e della valutazione d'incidenza;
 - predisporre la Dichiarazione di Sintesi finale;
 - trasmettere il parere motivato finale, il Rapporto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, la Dichiarazione di Sintesi finale per la successiva approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
- c) il Consiglio Provinciale approverà il PTCP unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi Non Tecnica e alla Dichiarazione di Sintesi finale;
- d) la Giunta Provinciale dovrà pubblicare l'avviso dell'approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, depositare gli atti presso la Segreteria provinciale, inviare per conoscenza gli atti in formato digitale alla Giunta regionale, pubblicare gli atti per estratto sul web – in particolare sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

5. Proposte di modifica e integrazione in relazione ai contenuti del PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 12/2005.

5.1 Mobilità

La variante risulta nel complesso coerente con le innovazioni apportate alla disciplina dei PTCP dal mutato quadro normativo regionale in materia di governo del territorio.

Per quanto riguarda più specificamente il sistema delle infrastrutture viarie si rendono necessarie alcune modifiche volte ad assicurare la piena coerenza dello strumento rispetto ai disposti dell'art.18 della l.r. n.12/05 e s.m.i. e tra la gerarchizzazione della rete viaria proposta e la corrispondente classificazione funzionale regionale di cui alla D.g.r. n.19709 del 3/12/04. Relativamente al sistema delle infrastrutture ferroviarie per il trasporto passeggeri la variante include previsioni di riqualificazione e potenziamento della rete e di realizzazione di nuove fermate/stazioni che si configurano coerenti con la programmazione regionale. Si segnala unicamente l'opportunità che il tratto ferroviario Parma-Suzzara-Poggio Rusco sia classificato nel Piano quale itinerario del Ti.Bre. ferroviario.

Per quanto concerne le problematiche relative all'esercizio del trasporto pubblico locale su gomma si prende atto che il PTCP rimanda alla programmazione di settore della Provincia, elencando i contenuti minimi essenziali che dovranno essere sviluppati nel "Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2008-2010" e richiamando correttamente, tra i punti fondamentali, l'esigenza di prevedere i passi per poter compiutamente espletare le funzioni di pianificazione, programmazione, regolazione e controllo necessarie allo sviluppo e al buon esito della recente riforma del TPL. Non si rilevano quindi aspetti da segnalare.

In materia di sistemi aeroportuali si osserva che gli interventi strategici di potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale indicati nell'*Allegato B – Progetti di rilevanza sovralocale* (ovvero: rilocalizzazione del sedime aeroportuale nelle adiacenze dell'area industriale di Valdaro; valorizzazione della pista aeroportuale di Curtatone) non risultano al momento previsti nella programmazione regionale di settore. Si suggerisce peraltro di valutare l'introduzione, tra le opportunità innovative di mobilità, anche il trasporto elicotteristico quale valida modalità di accessibilità veloce al territorio.

Non sussistono infine rilievi sui contenuti della variante inerenti la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviari né dei sistemi di navigazione e di logistica/intermodalità.

Per quanto in premessa si formulano le seguenti proposte di modifica e integrazioni finalizzate ad assicurare piena rispondenza tra le politiche e le azioni di sviluppo del sistema della mobilità delineate nel PTCP e il quadro della programmazione infrastrutturale nazionale e regionale, con particolare riferimento alla coerenza del Piano rispetto alla disciplina ex artt.15, comma 2 lett. e) e 18, comma 2 lett. b), della l.r. n. 12/05 e s.m.i.

Norme di Attuazione

- **Art. 13 “Pianificazione e programmazione sovraordinata e provinciale”**

Il dispositivo di cui al paragrafo 13.1, comma 5, prefigura un recepimento condizionato delle indicazioni della pianificazione e programmazione sovraordinata al PTCP, risultando subordinato al raggiungimento di un accordo con il relativo soggetto proponente; ritenendo tale condizione non pienamente conforme a quanto previsto in materia dalla l.r. 12/2005 si chiede di modificare il disposto nei seguenti termini: “In caso di incoerenza con il PTCP le proposte sono recepite con le modalità di cui all’articolo 9.2 *verificando* con il soggetto proponente *gli opportuni* approfondimenti per il loro inserimento (...)”;

- **Art. 38 “Poli insediativi”**

Al comma 5. si chiede di riformulare parzialmente nei seguenti termini il disposto di cui terzo punto elenco, ai fini di una migliore applicazione della norma per quanto attiene gli aspetti infrastrutturali: “ - capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi di traffico indotti a regime dall’insediamento, assicurando – anche attraverso la realizzazione delle opere di potenziamento eventualmente necessarie - livelli di servizio e standard di sicurezza coerenti con il rango funzionale della rete;”.

Si propone inoltre di prevedere, in analogia con quanto disposto dal Piano per altre funzioni di rilevanza sovracomunale quali gli *Ambiti specializzati di rilievo sovracomunale* disciplinati ai successivi artt.40, 41, 42 NTA, obblighi più vincolanti in ordine alla preventiva concertazione con la Provincia sulla localizzazione degli insediamenti oggetto dall’articolo, da ritenersi particolarmente opportuna anche agli effetti della funzionalità del sistema della mobilità di accesso in considerazione della portata delle ricadute di tali interventi urbanistici sullo stesso; si chiede, al riguardo, una rivisitazione puntuale di quanto disposto dal successivo comma 6;

- **Art. 39 “Servizi ed insediamenti di rilevanza sovracomunale”**

Per le motivazioni espresse nell’ambito delle modifiche proposte alla disciplina relativa ai “Poli insediativi” si chiede, anche per la tipologia di funzioni insediative disciplinate in questo articolo, di apportare le seguenti modifiche:

- al comma 7: riformulazione parziale del disposto di cui terzo punto elenco, nei termini proposti al precedente art. 38;
- rivisitazione puntuale del disposto di cui al comma 8;

- **Art. 40 “Ambiti specializzati per attività produttive”**

Al comma 2 del paragrafo 40.2, quarto punto elenco, si ritiene opportuno introdurre la seguente puntualizzazione ai fini di una maggiore chiarezza di applicazione della norma:

“ per ciascuno degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale *di cui ai successivi artt.41 e 42, (...)*”;

- **Art. 41 “Ambiti produttivi di rilievo provinciale o superiore”**

Al comma 5. si chiede di integrare nei seguenti termini il disposto di cui al quarto punto elenco, ai fini di una migliore applicazione della norma per quanto attiene gli aspetti infrastrutturali: “ (...) sostenere i nuovi flussi di traffico *secondo standard prestazionali e di sicurezza coerenti con il rango funzionale della viabilità di accesso agli insediamenti;*”.

- **Art. 45 “Insediamenti commerciali”**

Al comma 2 si chiede di integrare parzialmente nei seguenti termini il disposto di cui al quarto punto elenco, ai fini di una migliore applicazione della norma per quanto attiene gli aspetti infrastrutturali: “ (...) senza che sia prevista *una viabilità di connessione idonea a sostenere*”.



carico di traffico indotto a regime, o comunque adeguata ad assicurare il mantenimento di standard prestazionali e di sicurezza coerenti con il rango funzionale della viabilità di accesso agli insediamenti commerciali;”.

- **Art. 53 “Elementi detrattori generatori di degrado/compromissione paesaggistica”**

Al paragrafo 53.8, il disposto di cui al terzo punto elenco del comma 1 prefigura, in capo ai soggetti proponenti/gestori di interventi stradali, adempimenti e oneri progettuali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione di settore. Si ritiene pertanto che l’obbligo di predisposizione degli Studi di inserimento ambientale disciplinati dalla norma vada opportunamente circoscritta nell’applicazione, ad esempio escludendo gli interventi infrastrutturali già soggetti a procedura di valutazione o verifica di impatto ambientale (nazionale o regionale) nell’ambito della quale gli approfondimenti richiamati dall’articolo vengono ordinariamente già sviluppati. In tal senso si propone la seguente modifica: “ (...) le previsioni e i progetti di nuove infrastrutture della mobilità *non già soggette a procedure di valutazione o verifica di impatto ambientale ai sensi di legge* devono essere corredati (...)”.

- **Art. 55 “Componenti del sistema della mobilità di rilevanza provinciale”**

Nell’introduzione all’articolo (comma 1) viene opportunamente richiamato che il riferimento che il PTCP assume ai fini della definizione dell’assetto strategico del sistema infrastrutturale è costituito non già dai tracciati degli interventi come graficamente trasposti nelle tavole del Piano stesso, bensì dal progetto (da presumersi a priori quello più recente approvato o pubblicato) da cui gli stessi sono tratti. A corollario di tale impostazione si ritiene necessario che, in coerenza con le innovazioni legislative introdotte dal comma 2 lett. b) dell’art.18 l.r. n.12/05 (che, rafforzando la prescrittività e la prevalenza sulla pianificazione sottordinata delle indicazioni strategiche del Piano inerenti il sistema della mobilità, dispongono che lo strumento individui espressamente le previsioni localizzative dotate di tale efficacia) il PTCP espliciti con chiarezza il riferimento progettuale costituente il presupposto del vincolo associato ad ognuno degli interventi infrastrutturali in esso indicato. Ciò risulta utile, in particolare, anche ai fini dell’accertamento dell’effettivo assoggettamento delle aree ai vincoli localizzativi o di salvaguardia infrastrutturale, da condurre nell’ambito delle verifiche di compatibilità ex art.13 l.r. n.12/05 di piani urbanistici o progetti di intervento di livello locale.

Si chiede quindi che la norma sia integrata con un prospetto tabellare che riepiloghi esplicitamente, per ognuno dei nuovi interventi rappresentati nel PTCP, la fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati in cartografia, il tipo di efficacia vincolistica sulle aree da essi impegnate e, ove occorrente, il dimensionamento metrico dei corridoi di salvaguardia, come ricavabili (laddove cartografati) dal recepimento dei progetti stessi oppure dall’applicazione dei criteri di cui all’art.57 NTA. Questa modalità, peraltro seguita anche nel PTR recentemente adottato e in altri PTCP redatti dopo l’approvazione della l.r. n. 12/05, consente di ridurre i margini di discrezionalità nella fase di gestione del PTCP ma anche un suo aggiornamento più agevole in quanto l’introduzione nel Piano delle modifiche prodotte dalla continua maturazione degli stati di avanzamento progettuale degli interventi viene di fatto ricondotta alla revisione di un documento testuale sintetico, esimendo le predette verifiche di compatibilità dal confronto diretto tra elaborati cartografici spesso redatti a scale (e con finalità) diverse. In coerenza con tale proposta di modifica si chiede inoltre di introdurre, sempre al comma 1., le seguenti precisazioni: “ (...) posizionamento e sviluppo planimetrico dei tracciati e nodi di progetto *e delle relative fasce di rispetto/salvaguardia e corridoi di salvaguardia di cui al successivo art.57*, per i quali si rimanda ai progetti approvati come indicati nel prospetto tabellare allegato alle presenti NTA.”.

- **Art. 56 “Definizione e efficacia della rete e dei nodi viabilistici”**

Al comma 1, al fine di rimuovere ogni ambiguità di interpretazione della norma, si chiede la riformulazione nei seguenti termini del disposto di cui al sesto punto elenco: “delle attenzioni localizzative degli areali *d’intorno ai* nuovi nodi viabilistici di interesse del PTCP”; deve essere infatti chiaro che le aree occupate dal sedime proprio dei predetti nodi, e dalle relative



fasce/corridoi di tutela, sono soggette a salvaguardia localizzativa al pari delle previsioni infrastrutturali di cui fanno parte.

§ 56.1 – *Assetto strategico della rete viabilistica*

Rilevato che l'assetto strategico della rete viabilistica, come definito dal PTCP all'art.55, è costituito dalla rete e dai nodi esistenti e di progetto, si propongono le seguenti puntualizzazioni al comma 1:

“a. rete autostradale (RN): avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità nazionale; *per la rete esistente* è costituita da (...)”.

Analoga modifica viene proposta al successivo punto b del paragrafo, relativamente alla rete della viabilità di livello regionale (RR).

Si rileva, inoltre, l'opportunità che in ordine all'assetto strategico della rete esistente la gerarchizzazione della rete viaria proposta dal PTCP sia più puntualmente coerenziata con la corrispondente *Classificazione funzionale della rete viaria della Regione Lombardia* approvata con D.g.r. n.19709 del 3/12/04, nella quale la qualifica di 'interesse regionale' non viene riconosciuta indistintamente a tutti gli itinerari della rete ex statale trasferita ¹⁾, come invece prefigurato dal disposto di cui al punto b. del paragrafo in argomento che si chiede pertanto di precisare;

§ 56.3 – *Classificazione delle strade*

Per le motivazioni espresse nell'ambito delle proposte di modifica al paragrafo 56.1, si chiede di introdurre le seguenti puntualizzazioni al comma 1.:

“a. tipo A: *autostrada*. *Per la rete esistente è ascrivibile a tale categoria* la A22 (...)”, o formulazione equivalente. Analogia modifica viene proposta ai successivi punti b. e c. del paragrafo.

• *Art. 57 “Prescrizioni in materia di rispetto stradale”*

§ 57.2 – *Accessi alle strade extraurbane*

Al comma 2 si chiede di introdurre il seguente richiamo: (...) in base a quanto previsto dal D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e dalla normativa regionale di settore.”.

§ 57.4 – *Fasce di rispetto e di salvaguardia per le strade di progetto*

Osservato che il termine “fasce di rispetto stradale” è utilizzato nel Piano con riferimento agli elementi della rete viaria esistente, e che, per le nuove previsioni infrastrutturali di rilevanza del PTCP, le NTA operano opportunamente una distinzione - terminologica e di contenuto - tra salvaguardie relative agli interventi dotati di una progettazione di livello almeno preliminare (“fasce di salvaguardia”) e quelli ad uno stadio di definizione inferiore (“corridoi di”), si propone, in primo luogo, l'adeguamento del titolo del paragrafo in “57.4 – *Salvaguardie per le strade di progetto*”.

Si ritiene inoltre che, in coerenza con le esigenze di tutela delle condizioni di fattibilità urbanistica degli interventi strategici previsti nel Piano ma anche con gli stessi disposti NTA di cui al successivo art.65, le disposizioni del PTCP sulle salvaguardie relative alle previsioni infrastrutturali già dotate di una progettazione sufficientemente consolidata (intendendo per tale quella di livello almeno preliminare) debbano contemplare la continuità fisica e dimensionale delle salvaguardie stesse lungo l'intero tracciato delle opere, nonché la decorrenza dei relativi effetti a partire dalla data di approvazione del Piano stesso e non - come attualmente prefigurato nella norma - dal momento del recepimento negli atti di pianificazione comunale. Quest'ultima condizione può invece essere correttamente mantenuta per gli interventi definiti a livello di studio di fattibilità.

¹⁾ Il riferimento è, nella fattispecie, alle seguenti direttrici: ex S.S. 420 “Sabbionetana”; ex S.S. 496 “Virgiliana” (parte dall'innesto est con la ex S.S. 413 “Romana” al confine regionale).



In questa parte dell'articolato appare altresì opportuna l'eliminazione di richiami alla disciplina del Codice della Strada quale riferimento normativo per l'apposizione delle salvaguardie in argomento, il cui fondamento – quando non riscontrabile nel PTCP stesso – è più propriamente riconducibile ad altre fonti di legge di livello nazionale e regionale (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 9/01 e s.m.i; ecc.).

Per tutto quanto sopra si propone la seguente riformulazione del comma 1, primo punto elenco: “Per tutti i tratti stradali della rete autostradale *esistenti da potenziare* in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, *a decorrere dall'approvazione del PTCP sono istituite fasce di salvaguardia di ampiezza pari a m 60 per lato dal confine stradale di progetto volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi infrastrutturali. I Comuni interessati sono tenuti alla trasposizione di tali fasce all'interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto ai sensi degli artt. 2 e 65 delle presenti NTA. Sono fatti salvi eventuali dimensionamenti di ampiezza superiore derivanti dal recepimento di corridoi di salvaguardia infrastrutturali già operanti ai sensi di legge, ovvero dall'applicazione di misure più restrittive disposte dai PGT ai sensi dell'art. 102 bis l.r. n.12/05 e s.m.i. e dei relativi criteri di applicazione di cui alla D.g.r. n.8579 del 3/12/08.*”.

Al comma 2, primo punto elenco, si ritiene opportuno introdurre nella seconda frase la seguente puntualizzazione: “*nei casi consentiti dalla normativa nazionale e regionale in materia di costruzione di strade è ammessa l'assunzione di standard inferiori (...)*”.

Del secondo punto elenco, in analogia e per le motivazioni di cui alla modifica proposta al precedente comma 1., si chiede la seguente riformulazione del primo alinea: “Per tutti i tratti stradali della rete della viabilità di livello regionale, provinciale e sovralocale esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno preliminare, *a decorrere dall'approvazione del PTCP sono istituite fasce di salvaguardia di ampiezza pari a m 40 per lato dal confine stradale di progetto per le strade di tipo “B” e m 30 per lato dal confine stradale di progetto per le strade di tipo “C”, volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi infrastrutturali. I Comuni interessati sono tenuti alla trasposizione di tali fasce all'interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto ai sensi degli artt.2 e 65 delle presenti NTA. Sono fatti salvi eventuali dimensionamenti di ampiezza superiore derivanti dal recepimento di corridoi di salvaguardia infrastrutturali già operanti ai sensi di legge, ovvero dall'applicazione di misure più restrittive disposte dai PGT ai sensi dell'art. 102 bis l.r. n. 12/05 e s.m.i. e dei relativi criteri di applicazione di cui alla D.g.r. n.8579 del 3/12/08.*”.

Al secondo alinea si chiede di apportare la seguente integrazione: “ (...) sia da prevedersi la realizzazione di interventi di riqualifica o in nuova sede (...)”.

Si ritiene inoltre che, in relazione all'impostazione generale data dal Piano al tema delle salvaguardie stradali e, nella fattispecie, ai contenuti del precedente comma 3, il disposto di cui al comma 4 possa generare rilevanti ambiguità di interpretazione in ordine all'identificazione delle previsioni per cui il PTCP dispone l'efficacia localizzativa ai sensi dell'art.18 comma 2) l.r. n 12/05, nonché all'effettiva disciplina operante nelle aree incluse nei corridoi di salvaguardia infrastrutturale. Ricordato che l'individuazione nel Piano delle previsioni con efficacia ex all'art. 18 comma 2 lett. b) l.r. n.12/05 costituisce espresso obbligo stabilito dalla legge stessa, si chiede di condurre un approfondimento finalizzato ad una riformulazione della norma volto a dare certezza dell'ambito di applicazione e dei relativi effetti, valutando, al riguardo, una sua opportuna integrazione con il successivo art.65.

Del comma 5 si propone la seguente riformulazione ai fini di una maggiore chiarezza di interpretazione: “*Nelle fasce di salvaguardia stradale si applicano le limitazioni alle attività edilizie stabilite dalla disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione per le zone di rispetto stradale.*”



Si chiede infine un approfondimento sull'effettiva utilità e coerenza - rispetto a precedenti disposti NTA da considerarsi già sufficientemente esaurienti sul tema - del contenuto del comma 6, valutando l'opportunità di un suo eventuale stralcio ai fini di una migliore lettura ed applicazione della disciplina complessiva.

- **Art. 60 "Prescrizioni per la definizione e l'efficacia della rete per il trasporto delle merci"**
Al comma 2. del paragrafo 60.1 va eliminato, quale errore materiale, il termine "stradale" riferito alle fasce di salvaguardia disciplinate dalla norma.
- **Art. 65 "Criteri per la definizione e il recepimento delle salvaguardie della rete infrastrutturale e dei nodi viabilistici ed intermodali"**
Si ritiene che il contenuto del paragrafo 65.1, pur chiaro nelle finalità, debba essere perfezionato e coerenziato con le altre disposizioni NTA in materia, al fine di non introdurre margini di incertezza nell'interpretazione complessiva della disciplina da applicare.
Sulla falsariga delle modifiche proposte all'art.57 si chiede, in particolare, di valutare una riformulazione maggiormente integrata e coordinata con il contenuto dell'art.57.4 comma 2, eliminando peraltro - in quanto pertinente la sola rete esistente - il richiamo al Codice della Strada quale riferimento per il posizionamento e il dimensione delle salvaguardie efficaci e prevalenti disciplinate nei precedenti articoli del Capo III.

Elaborati cartografici

Fermo restando, per quanto sopra richiamato, il carattere esclusivamente indicativo della cartografia di PTCP agli effetti dell'identificazione puntuale delle aree interessate dal sedime o dalle fasce di rispetto o di salvaguardia delle infrastrutture esistenti o previste, si osserva che alcune delle modalità adottate per la trasposizione grafica dei tracciati appaiono eccessivamente semplificate rispetto al dettaglio offerto dalla scala di rappresentazione della base cartografica utilizzata (1:25.000), in particolare per le *Tavole n. 2 - Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole*. Ciò può indurre, nella fattispecie, in errori di lettura e interpretazione sulle destinazioni previste dal Piano per le aree occupate da svincoli e nodi della rete viaria, che devono essere riportati (in forma eventualmente semplificata nella sola simbologia) secondo le reali dimensioni d'ingombro al pari dei tracciati degli interventi di progetto di cui sono parte. Si chiede pertanto un adeguamento in tal senso delle predette Tavole.

5.2 Assetto idrogeologico e difesa del suolo

Preso atto dell'impostazione complessiva del Piano vigente, così come integrato con i contenuti della variante adottata, si formulano le seguenti note e precisazioni.

Nelle Tavole 1 "Indicazioni paesaggistiche e ambientali" e Tavola 3 "Sistema del rischio, degrado, e compromissione paesaggistica è stata correttamente inserita la perimetrazione dell'area a rischio idrogeologico molto elevato 074-LO-MN nei Comuni di Asola e Casalromano e sono state inserite le fasce del Fiume Mincio in prossimità della città di Mantova, permangono tuttavia, le seguenti criticità:

- su tutti i fiumi non sono state riportate le fasce C;
- risultano tuttora non riportate in entrambe le tavole le fasce fluviali del Fiume Chiese, nel tratto compreso tra il confine provinciale e il Comune di Asola;
- la distinzione tra le fasce A e B del PAI è correttamente visibile solo nella Tavola 3 alla scala 1:75.000; nelle Tavole 1 la fascia B sembra essere stata omessa, riportata molto sporadicamente, oppure obliterata sotto altri graficismi;

Anche in considerazione della difficoltà di lettura delle Tavole 1, dovuta alla sovrapposizione di più graficismi si suggerisce di riportare le fasce fluviali del P.A.I. in termini di limiti e non di aree, utilizzando le stesse tipologie contenute nella legenda del P.A.I. stesso.



Per quanto concerne gli Indirizzi Normativi del Piano, devono essere corretti i riferimenti contenuti negli artt. 49 e 50, alla l.r. n.41/97 (abrogata dalla l.r. n.12/05) e alla D.g.r. 6645/01, aggiornata dalle D.g.r.1566/05 e n.7374/08.

Inoltre:

- Art. 49, sebbene i territori all'interno delle perimetrazioni di "area a rischio idrogeologico molto elevato" presenti sul territorio provinciale siano soggetti alle disposizioni dell'art.51, comma 3 delle N.d.A. del P.A.I. correttamente riportato, sarebbe opportuno richiamare l'intero Titolo IV delle citate Norme;
- Art. 50 dovrà essere riportato il richiamo all'art. 39 delle N.d.A. del P.A.I. che regola l'azione urbanistica dei Comuni interessati dalle fasce fluviali.

Si ritiene, infine, necessario inserire la classificazione sismica dei comuni della Provincia, contenuti nell'O.P.C.M. n. 3274 del 20/3/03, (che ha inserito 12 comuni della Provincia in zona sismica 3), ed i relativi riferimenti normativi.

5.3 Paesaggio

La variante di adeguamento è stata analizzata sotto il profilo paesaggistico tenendo conto di quanto indicato dall'art.15 della l.r. n.12/05, dalla D.g.r. n. 6421 del 27/12/07 "Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP", dal Piano Territoriale Paesistico Regionale come aggiornato dalla Giunta Regionale con D.g.r. n. 6447 del 16/1/08, dalla D.g.r. 8837 del 30/12/08, dal Piano Paesaggistico Regionale, sezione specifica del PTR adottato con D.c.r. n 874 del 30/7/09.

Le innovazioni derivanti dai dispositivi di indirizzo soprarichiamati (D.g.r. 6421/07 e relativa legenda unificata) e di quelli di integrazione al PTPR vigente, dalla normativa nazionale e regionale ad oggi vigente, comportano ricadute immediate sull'intero impianto del PTCP.

Per quanto riguarda il Piano Paesaggistico Regionale del PTR adottato, si ritiene opportuno che le novità introdotte in riferimento ai sistemi e ambiti regionali oggetto delle disposizioni immediatamente operative, anche se non comportano fino all'approvazione definitiva delle stesse l'obbligatorietà di adeguamento del PTCP, vengano assunte quale riferimento per una attenta declinazione delle indicazioni provinciali relative ad ambiti e sistemi di dichiarata prioritaria attenzione regionale.

Considerazioni generali

Il documento di adeguamento è stato strutturato tenendo conto che il PTCP, approvato nel 2002, ha adottato una duplice finalità:

1. *di orientamento* - fornire ed organizzare gli elementi conoscitivi del territorio utili alla formazione degli strumenti urbanistici;
2. *di indirizzo* - guidare l'attività di pianificazione comunale al conseguimento degli obiettivi conformi al corretto sviluppo territoriale della provincia.

La variante fa salvi i contenuti paesaggistici del PTCP approvato nel 2002 e la scelta operata risulta coerente con i principi ispiratori della normativa regionale. I temi dell'adeguamento riguardano:

- il sistema paesaggistico ambientale
- degrado e compromissione paesaggistica
- l'esigenza di contenere il consumo di suolo
- il sistema agricolo
- le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
- la rete verde provinciale
- il sistema della mobilità e dei trasporti

L'integrazione riguarda inoltre le nuove competenze, il rapporto con gli strumenti di piano a scala comunale, i gradi di prescrittività, le procedure e i criteri di valutazione.

Contenuti paesaggistici del PTCP rispetto all'art.15 della l.r. n 12/05



La legge regionale stabilisce che il PTCP della provincia definisca gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale. Nella variante del piano sono definiti gli "obiettivi strategici" (art. 3 degli indirizzi normativi) che rappresentano il riferimento primario per la redazione e l'attuazione del piano. La normativa indica inoltre per ogni sistema tematico alcuni obiettivi generali a cui le attività di pianificazione provinciale e comunale devono riferirsi.

Art. 15 - Obiettivi generali per il paesaggio mantovano

Art. 32 - Obiettivi per la Rete Verde Provinciale

Art. 36 - Obiettivi generali per il sistema insediativo

Art. 48 - Obiettivi generali per il sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica

Art. 54 - obiettivi generali per il sistema della mobilità

Art. 66 - obiettivi generali per il sistema agricolo rurale.

I suddetti obiettivi risultano coerenti con le indicazioni della pianificazione paesaggistica regionale.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri per l'organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l'inserimento ambientale con le adeguate opere di rinverdimento delle infrastrutture del sistema della mobilità, la variante di piano prevede specifici indirizzi per l'inserimento ambientale e paesaggistico -art.58- che contengono indicazioni immediatamente operative e predispone uno specifico allegato D5 -*Criteri di mitigazione e compensazione ambientale* -, finalizzato a fornire gli elementi di valutazione degli interventi, indicazioni e riferimenti atti ad accrescere l'attenzione e la sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali e paesaggistiche. Altre indicazioni in merito compaiono inoltre negli articoli 54 e 53.8. Per quanto riguarda i corridoi tecnologici, la materia viene trattata all'art.63.

Queste indicazioni normative non rispondono però pienamente alla richiesta di una trattazione specifica e organica indicata al comma 2 dell'art. 15 della l.r. 12/2005 che prevede:

- alla lettera d), (*criteri per il dimensionamento la realizzazione e l'inserimento paesaggistico con le adeguate opere di rinverdimento e piantagione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità*)
- alla lettera f), (*individuazione dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, definendone i criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare delle opere di riqualificazione del sistema verde locale*).

Si ritiene pertanto necessario integrare le indicazioni di piano ponendole in più evidente e organica relazione con le scelte operate rispetto alla valorizzazione del paesaggio rurale alle indicazioni fornite per la rete verde e la rete ecologica, nonché a quelle del PIF, a seconda dei diversi paesaggi attraversati (per es.: di prevalente valore naturalistico - di specifica connotazione rurale - di stretta relazione con la viabilità storica e di fruizione del paesaggio), come richiesto anche dalla D.g.r. 6421/07 successivamente richiamata.

In particolare, per quanto riguarda le indicazioni relative all'inserimento paesaggistico delle infrastrutture della mobilità, il riferimento è la D.g.r. n.8837/08 con attenzione in merito al trattamento delle fasce contermini, gli equipaggiamenti verdi e lo studio delle alternative di tracciato in funzione del minore "consumo di suolo" possibile, in relazione ai rischi di eccessiva frammentazione dello spazio rurale, di urbanizzazione incontrollata e di abbandono delle aree agricole. Si richiama in tal senso l'importanza di monitorare l'iter procedurale dell'Autostrada regionale Integrazione del sistema transpadano-direttrice Cremona-Mantova, tratto Cremona Mantova Sud.

Per quanto riguarda i contenuti specificamente riferiti alla tutela paesaggistica, la variante di piano individua una serie di tematismi generali (Tavole 1 - *Indicazioni paesaggistiche e ambientali*), che trovano poi rispondenza nella struttura delle indicazioni normative del PTCP, coerenti con le indicazioni della D.g.r. n.6421/2007 - "Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP" e con la pianificazione paesaggistica regionale. Si sono riscontrate solo alcune inesattezze o incompletezze che vengono successivamente illustrate. Si riportano di seguito alcune osservazioni volte a rafforzare la coerenza con il PTPR.

Scenari di sviluppo - opportunità di valorizzazione e rischi di degrado/compromissione del paesaggio

Per quanto riguarda la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei potenziali fenomeni di degrado, si rileva che il Piano in esame individua gli obiettivi, le matrici e gli elementi detrattori-generatori di degrado - TAV 3 - Titolo III degli indirizzi normativi (art. 48 e successivi e allegato C3 dei Repertori). Tuttavia non fa esplicito riferimento all'aggiornamento del PTPR (gennaio 2008) Parte IV degli Indirizzi di tutela - *Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado* - che costituisce un utile supporto in tal senso.

Si rileva che sono stati trattati i temi sul contenimento del processo di degrado; si chiede di integrare e approfondire l'argomento facendo stretto riferimento alla Parte IV degli indirizzi di tutela regionali, nonché alle tavole F e G del piano paesaggistico regionale che evidenziano ambiti e aree che necessitano prioritariamente di attenzione in quanto indicative, a livello regionale, di situazioni potenzialmente interessate da fenomeni di degrado o a rischio di degrado paesaggistico.

Nello specifico nella Provincia di Mantova si rilevano situazioni a rischio per vaste aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi, aree agricole dismesse e conurbazioni lineari lungo i tracciati stradali (in particolare lungo la SS 358 nel territorio comunale di Viadana).

La Tav. 3 (*Sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica*), nel paragrafo della compromissione paesaggistica si limita ad indicare alcuni ambiti di degrado, senza fare riferimento, per esempio, ad aree di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani, nonché dalle trasformazioni della produzione agricola e dall'abbandono e dismissione delle aree.

Per completare il quadro di riferimento provinciale potrebbe essere integrato l'Allegato A2 - *Caratteri delle Unità di paesaggio Provinciale* al paragrafo - *Gli elementi di criticità* - con i temi relativi ai rischi da abbandono (aree agricole marginali) e quelli da eccessiva pressione antropica o a rischio di saldatura fra i centri urbanizzati.

Risulta opportuno introdurre anche in relazione una breve descrizione sui fenomeni di degrado in essere o potenziali e prevedere in norma un esplicito percorso processuale di arricchimento e completamento del quadro nonché di verifica dell'efficacia delle azioni e indicazioni messe in campo. Una sorta di rapporto annuale o biennale sullo stato del paesaggio e i risultati delle politiche di riqualificazione e di contenimento dei fenomeni di degrado attivate.

Per quanto riguarda l'individuazione e la disciplina degli ambiti agricoli strategici si condivide l'impostazione che pone in diretta correlazione la tutela del territorio rurale e gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche dello stesso.

Laghi di Mantova e Fiume Po

Si riscontra il recepimento delle disposizioni del PPR adottato relativamente alla rilevanza paesaggistica e naturalistica dei Laghi di Mantova e del Fiume Po, che rappresenta il principale riferimento del sistema idrografico regionale e allo stesso tempo elemento identitario della bassa pianura. Si rilevano nelle descrizioni delle UdP, Allegato A2, gli elementi di attenzione e criticità, nonché gli obiettivi e gli specifici indirizzi orientati alla salvaguardia dei valori naturalistici, ecologici e paesaggistici dei luoghi.

Si ritiene opportuno integrare gli Indirizzi normativi con esplicita declinazione delle finalità e delle indicazioni normative contenute agli articoli 19 e 20 della Normativa del PPR, recentemente adottato dal Consiglio regionale, con specifico riferimento ai Laghi di Mantova, alla rete idrografica naturale e in particolare all'ambito di tutela del fiume Po e del suo sistema vallivo. Si ritiene conseguentemente opportuno inserire un richiamo esplicito alle suddette indicazioni paesaggistiche nell'articolo 50 - Titolo III Capo II degli Indirizzi normativi- in riferimento alla pianificazione dei territori compresi nelle fasce C del PAI.

Infrastrutture a rete: la rete verde di ricomposizione paesaggistica, l'attento inserimento paesaggistico di corridoi tecnologici e infrastrutturali, i percorsi di fruizione paesaggistica



Si prende atto che è stata fatta una corretta trattazione del sistema integrato della mobilità dolce, della rete verde e dei percorsi di fruizione paesaggistica, anche se si rileva la mancanza, nella documentazione cartografica, dei tracciati guida paesaggistici e delle strade panoramiche di rilievo regionale, come specificato al paragrafo successivo. E' stato altresì trattato il tema dell'inserimento delle reti e degli impianti tecnologici sia in riferimento al contenimento dei rischi di degrado (Capo III Titolo III degli Indirizzi normativi) e alla previsione di corridoi tecnologici (art.63 e all'attento inserimento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (art.71).

Per quanto riguarda l'individuazione e la disciplina delle infrastrutture si aderisce all'impostazione definita dalla variante del PTCP che introduce gli obiettivi generali verso i quali finalizzare le proprie azioni (art.54 degli indirizzi normativi).

All'art.58 il Piano definisce inoltre gli indirizzi per l'inserimento ambientale e paesaggistico, specificando nell'allegato D5 i criteri di mitigazione e compensazione ambientale.

Come evidenziato però nel paragrafo precedente (*Contenuti paesaggistici del PTCP rispetto all'art.15 della l.r. n.12/05*) si rende necessario integrare e coordinare meglio le indicazioni provinciali in materia a al fine di renderne più efficace l'applicazione e più corente con le indicazioni regionali il contenuto..

Legenda Unificata

Si riscontra l'adeguamento delle legende delle tavole di piano alle categorie della Legenda Unificata prevista dalla D.g.r. n.6421/07.

Sono state trattate le grandi macrocategorie che le province sono tenute a sviluppare, sono stati individuati gli ambiti i sistemi e gli elementi di rilevanza paesaggistica, i temi relativi al degrado e compromissione del territorio, nonché gli ambiti assoggettati a specifica tutela di legge.

Si segnalano di seguito alcuni elementi da integrare immediatamente o da approfondire e sviluppare ulteriormente in fase di gestione del piano.

1. I Tracciati Guida Paesaggistici e le Strade Panoramiche di rilievo regionale, richiamati all'art. 31 degli IN (Indirizzi Normativi), devono trovare un più preciso riferimento sia normativo che cartografico. Si reputa pertanto necessario inserirne l'elenco in normativa ed evidenziarne i tracciati in cartografia. E' inoltre importante che nell'articolato non si faccia solo riferimento all'art. 26 della Normativa del PPR ma si esplicitino direttamente le indicazioni in esso contenute. Si riporta di seguito lo stralcio dei Repertori del PTPR/PPR relativo ai Tracciati Guida Paesaggistici e alle Strade Panoramiche ricadenti nella provincia di Mantova:

- *Tracciati Guida Paesaggistici*

- 45 - La via dell'Oglio

- 49 - Via Postumia

- 52 - Pista ciclabile Mantova-Peschiera del Garda e Ciclopista del Sole

- 53 - Sentiero del Po

- 54 - Navigazione sul fiume Po, Adda e Mincio

- *Strade Panoramiche*

- 66 - SS 12 dell'Abetone e del Brennero - da Ghisone a Pieve di Coriano, ponte sul Po a Revere

- 67 - SS 62 della Cisa - ponte sul Po a Borgoforte da Mantova a Cittadella

- 68 - SS 236 Goitese - da Goito a Porto Mantovano

- 69 - SS 358 di Caselnuovo - ponte sul Po di Viadana

- 70 - SS 413 del Polirone - da Bagnolo S. Vito a San Benedetto Po

- 71 - SS 420 di Sabbioneta - ponte sul Po a Casalmaggiore, da Vigoretto a Villa Pasquali, da Gazzuolo a Campitello

- 72 - SS 482 del Mincio - da ponte Merlano a Sacchetta



73 - SS496 di Quistello	- da San Benedetto Po a Quistello e a San Giacomo delle Segnate
74 - SS 567 del Benaco	- da Castiglione delle Stiviere al bivio Per Castelvenzago
75 - SP 8, 13, 15, 18	- da Solferino, e Cavriana a Monzambano
76 - SP	- da Monzambano a Volta Mantovana
77 - SP 42 SP 53	- da Montaggiana a San Benedetto Po

2. Non compaiono evidenziati in cartografia gli ambiti compresi nel sito UNESCO Mantova e Sabbioneta con le relative "buffer zones". E' necessario che detti ambiti vengano individuati nelle tavole di piano relative al Sistema paesaggistico – valore storico-culturale.
3. L'art. 28 degli IN approfondisce il tema dell'organizzazione del paesaggio agrario sotto il profilo paesaggistico, si consiglia pertanto di richiamare in norma o negli altri elaborati di piano l'elenco dei *paesaggi agrari tradizionali* segnalati nei Repertori del PTPR aggiornato, in quanto l'individuazione regionale sottintende l'importanza di queste differenti caratterizzazioni agrarie nella definizione delle diverse connotazioni identitarie della pianura.

Paesaggi agrari tradizionali

- 44 - Campagna della zona di Pietole e delle "4 Ville"
- 45 - Coltivi irrigui della valle del Mincio
- 46 - Corti rurali di matrice gonzghesca
- 47 - tessuto delle bonifiche polironiane
- 48 - Tracce di "piantata" padana nell'Oltrepò mantovano

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di modificare e integrare gli elaborati di piano con riferimento a:

- Tracciati guida paesaggistici di rilievo regionale (rif.PTPR/PPR): inserirne l'elenco in normativa ed evidenziarne il tracciato nelle tavole di piano relative alle Indicazioni paesaggistiche e ambientali,
- Strade panoramiche di rilievo regionale (rif.PTPR/PPR): inserirne l'elenco in normativa ed evidenziarne il tracciato nelle tavole di piano relative alle Indicazioni paesaggistiche e ambientali, specificare in normativa le indicazioni di tutela e valorizzazione indicate all'art.26 del PPR
- Siti Unesco: individuare in cartografia – tavole relative al Sistema paesaggistico – valore storico-culturale – gli ambiti del Sito e le relative "buffer zones".
- Ambito di salvaguardia e riqualificazione dei Laghi di Mantova: individuare l'ambito in cartografia – tavole relative alle Indicazioni paesaggistiche e ambientali- e specificare negli Indirizzi normativi le finalità e le indicazioni di tutela indicate al comma 2 art.19 della normativa del PPR.
- Fiume Po: specificare negli Indirizzi normativi – Parte 2 titolo I - le finalità di tutela indicate al comma 7 dell' art.20 della normativa del PPR e le indicazioni specifiche per l'ambito di tutela del fiume (comma 8) e per il sistema vallivo (comma 10), inserire un rimando alle suddette indicazioni paesaggistiche nell'art.50 dove si indicano gli indirizzi per la pianificazione locale nelle fasce PAI.
- Inserimento paesaggistico delle infrastrutture della mobilità: integrare le indicazioni contenute negli Indirizzi normativi (art. 58) e predisporre un documento di indirizzi sintetico, complessivo e organico che metta a sistema le diverse indicazioni normative provinciali e regionali e sviluppi i contenuti in tal seno indicati al precedente paragrafo "*Contenuti paesaggistici del PTPC rispetto all'art. 15 della l.r. n.12/05*".
- Aggiornamento indicazioni cartografiche: prima dell'approvazione e ad avvenuta conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, adeguare, se difforni, le



cartografiche relative all'Autostrada regionale Integrazione del sistema transpadano-direttrice Cremona-Mantova, tratto Cremona Mantova Sud.

- Monitoraggio degrado: introdurre all'art.11 degli Indirizzi normativi uno specifico riferimento ad un rapporto periodico sullo stato del paesaggio, al fine di considerare i diversi fenomeni di degrado o rischio di degrado emergenti, integrare di conseguenza le letture contenute nel piano (vedi Allegato A2) e valutare l'efficacia delle politiche e azioni di riqualificazione paesaggistica o contenimento del degrado messe in campo.

5.4 Agricoltura

Il valore agricolo del territorio provinciale risulta prevalentemente molto e mediamente elevato, pertanto, la quasi totalità delle aree su cui si svolge o si può svolgere l'attività agricola è stata considerata di interesse strategico.

Il piano articola gli ambiti destinati all'attività agricola in:


- "Ambiti agricoli ad elevata caratterizzazione produttiva" (art.68.1) ed "Ambiti agricoli ad elevata valenza paesistica" (art.68.2) a cui viene attribuita, negli Indirizzi Normativi, valenza strategica.
- "Aree agricole già soggette a trasformazione nei piani comunali e nel PTCP" (art.68.4), che corrispondono ad aree agricole nello stato di fatto ma già interessate da previsioni di trasformazione.
- "Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo" (art.68.3), la cui perimetrazione a livello cartografico viene demandata alla fase di redazione di PGT attraverso un confronto tra Provincia e Comune.

In relazione ai contenuti del Titolo V "Sistema agricolo e rurale si evidenziano le seguenti criticità:

- nell'art.68 "articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli", nei commi 68.1 e 68.2, non viene dichiarata l'efficacia prevalente degli ambiti agricoli strategici individuati dalla Provincia nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale fino all'approvazione dei PGT;
- nell'art.69 gli indirizzi per l'individuazione delle aree agricole nei PGT, pur orientati alla valorizzazione del territorio agricolo, non sono sufficientemente precisati anche con indicatori/parametri di riferimento (vedi ad esempio gli elementi riportati nell' Allegato 5, D.g.r. n.8059 del 29/9/08);
- l'art.70 non esclude la possibilità di localizzare, anche all'interno degli ambiti agricoli strategici, costruzioni, infrastrutture, impianti, attività e attrezzature diverse da quelle necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti per la realizzazione di cui al Titolo III della l.r. n.12/05. Le modifiche consentite sarebbero in questo caso varianti di tali ambiti e pertanto dovrebbe essere assoggettata ad una procedura di approvazione che preveda adeguata valutazione della Provincia.

Conclusioni

Si evidenzia che, ai sensi D.g.r. n.8059 del 19/9/08 "Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei PTCP ai sensi del comma 4 dell'art.15 della l.r. n. 12/05", spetta alla Provincia individuare gli *ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico* che comprendono le parti del territorio caratterizzate dagli elementi di particolare rilievo indicati dalla delibera regionale in modo che, per il territorio restante, rimanga salvaguardata la competenza primaria del Comune in ordine alla disciplina urbanistica secondo quanto previsto dalla stessa l.r. n.12/05.



In considerazione di quanto sopra esposto, al fine di rendere coerente il Piano con i disposti normativi vigenti, con particolare riguardo ai contenuti della D.g.r. n.8059 del 19/9/08, si richiede alla Provincia di:

- modificare la Tavola 5 “sistema agricolo e rurale e la serie di Tavole 2 ”indicazioni insediative, infrastrutturali ed agricole” nonché i contenuti degli Indirizzi normativi in modo che l’individuazione degli *ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico* abbia una rappresentazione cartografica univoca e sia assistita da una relativa normativa di tutela e salvaguardia coerente che faccia specifico riferimento all’efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT ai sensi dell’art.18 della l.r. n.12/05;
- definire ed individuare cartograficamente gli “ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo” (Art.68.3) modificando in modo coerente la relativa normativa, non essendo ammissibile il rinvio di tale perimetrazione ad una fase successiva di interlocuzione fra Provincia e Comuni in quanto non coerente con i disposti della l.r. n. 12/05;
- integrare l’art.68:
 - evidenziando a quali commi si intenda attribuire valore prescrittivo e prevalente e ai sensi dell’art.18 della l.r. n.12/05 in quanto relativi ad ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, e quali assumano unicamente valore di indirizzo;
 - con indicatori/parametri di riferimento per l’approfondimento dei caratteri del tessuto rurale produttivo comunale (vedi ad esempio gli elementi riportati nell’ Allegato 5, D.g.r. n.8059 del 29/9/08). Tali indicazioni costituiranno riferimento per l’elaborazione della relazione che accompagna le modifiche al perimetro degli ambiti agricoli strategici e per le valutazioni sia in fase preliminare che concertativa;
- specificare nell’art.70 che non è consentito prevedere all’interno degli ambiti agricoli strategici la realizzazione di costruzioni, infrastrutture, impianti, e attrezzature e l’insediamento di attività diverse da quelle necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti per la realizzazione di cui al Titolo III della l.r. n.12/05;

5.5 Valutazione di incidenza del PTCP (SIC/ZPS).

Con riferimento allo Studio di Incidenza (SI), redatto ai sensi del DPR 357/97 e della D.g.r. n.14106 dell’8/8/03 e ricevuto in data 19/2/09 (prot. T1.2009.0003862), si esprimono le seguenti considerazioni. In Provincia di Mantova sono presenti i seguenti Siti Natura 2000:

IT20A0004 - Le Bine
IT20B0001 - Bosco Foce Oglio
IT20B0002 - Valli di Mosio
IT20B0003 - Lanca Cascina S. Alberto
IT20B0004 - Lanche di Gerra Gavazzi e Runate
IT20B0005 - Torbiere di Marcaria
IT20B0006 - Isola Boscone
IT20B0007 - Isola Boschina
IT20B0010 - Vallazza
IT20B0011 - Bosco Fontana
IT20B0012 - Complesso morenico di Castellaro Lagusello
IT20B0014 - Chiavica del Moro
IT20B0015 - Pomponesco
IT20B0016 - Ostiglia
IT20B0017 - Ansa e Valli del Mincio
IT20B0008 - Paludi di Ostiglia
IT20B0009 - Valli del Mincio
IT20B0401 - Parco Regionale Oglio Sud
IT20B0402 - Garzaia di Pomponesco
IT20B0501 - Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, Ostiglia



Lo SI evidenzia che i contenuti paesaggistici e le relative disposizioni normative sono finalizzati a:

1. salvaguardare gli aspetti caratteristici e significativi dei paesaggi riconosciuti, attraverso la tutela degli ambiti di naturalità esistenti e la costruzione della Rete Verde Provinciale (RVP).

2. gestire le trasformazioni del territorio in una prospettiva di sviluppo sostenibile, attraverso:

- l'orientamento delle trasformazioni al recupero delle aree dismesse e/o degradate;
- la limitazione del consumo di suolo, in linea con gli obiettivi della l.r. n.12/05, come da indirizzi per il sistema insediativo e nel rispetto dei limiti di sostenibilità del piano;
- la verifica della coerenza delle trasformazioni proposte con la forma urbana, gli andamenti morfologici e le condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio, e nel rispetto dei valori paesaggistici presenti;
- l'inserimento di elementi di mitigazione paesistico-ambientale a margine dei progetti infrastrutturali, delle aree produttive e lungo i margini urbani;
- la progettazione e la predisposizione di idonei interventi di compensazione paesistico-ambientale per qualsiasi tipologia di intervento (edilizio, infrastrutturale, ecc.), che alteri e modifichi il paesaggio, in cui si inserisce;
- l'incremento della copertura vegetazionale negli ambiti rurali;
- la tutela delle visuali e degli elementi della percezione.

3. pianificare il paesaggio mantovano, attraverso:

- la valorizzazione dei paesaggi riconosciuti, costituenti il paesaggio mantovano, attraverso forme di fruizione sia per la popolazione locale che turistica, purché compatibili e sostenibili;
- il ripristino e il recupero di situazioni di degrado e/o di compromissione paesistica, anche potenziali, con particolare attenzione agli ambiti di escavazione, ai fini di un loro inserimento funzionale entro la Rete Verde Ecologica Provinciale, all'infrastrutturazione, all'urbanizzazione ed ai fenomeni di rischio idrogeologico;
- la creazione di nuovi paesaggi e di nuovi valori paesaggistici, che siano riconosciuti e condivisi, per un complessivo miglioramento della qualità della vita della popolazione locale;

4. incentivare forme di cooperazione inter-istituzionale per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione condivisa del paesaggio mantovano.

Quale elemento qualificante dal punto di vista paesaggistico ed ecologico il PTCP prevede il progetto di RVP, che secondo lo SI, può assicurare in accordo con enti gestori e Comuni, la salvaguardia del patrimonio naturalistico ambientale di interesse comunitario presente nei Siti Natura 2000.

In particolare la RVP che è l'evoluzione della Rete Ecologica del PTCP si articola in:

Primo livello - corridoi ambientali sovrasistemici, costituiti da:

- i nodi a più elevata naturalità identificati come gangli primari regionali o provinciali della Rete per i quali la finalità principale è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale;
- le aste fluviali comprese entro gli argini maestri dei fiumi Oglio, Mincio, Chiese e Secchia e le aree classificate come fascia A e B del Po che costituiscono i principali corridoi ecologici esistenti per i quali la finalità principale è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale;
- i territori dei parchi regionali esistenti (Oglio e Mincio), le zone di protezione speciale, nonché le valli di Secchia e Chiese, il paleoalveo del Mincio e i territori dei cordoni morenici, che costituiscono i principali corridoi verdi provinciali chiamati a svolgere un ruolo di connessione diffusa e nei quali potenziare maggiormente la presenza degli elementi verdi lineari;
- i principali corridoi ecologici di progetto desunti dalla pianificazione regionale, lungo le quali promuovere azioni e politiche volte a costituire nuove connessioni ecologiche.

Secondo livello - aree di protezione dei valori ambientali, costituiti dai possibili corridoi verdi di connessione est-ovest delle valli fluviali fra loro e delle valli fluviali con gli ambiti delle reti verdi extraprovinciali:



- corridoi verdi secondari chiamati a svolgere un ruolo di connessione diffusa entro il territorio rurale e nei quali potenziare la presenza degli elementi verdi lineari e ripariali.
- nodi potenziali secondari della rete verde, ovvero ambiti ad elevata complessità progettuale (naturale, storico-culturale, percettiva, etc) nei quali è possibile riconoscere una pluralità di problematiche e di attenzioni progettuali. Tali nodi si distinguono in:
 - nodi a potenziale valore naturale nei quali Provincia, Enti Parco o Enti locali sono chiamati a favorire l'implementazione e la ricostituzione della biodiversità;
 - nodi a potenziale valore storico-culturale nei quali Provincia, Enti Parco o Enti locali sono chiamati a favorire la tutela e la valorizzazione dal punto di vista percettivo e storico culturale.

Terzo livello - aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli, costituiti da aree che richiedono una gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali compatibile con le necessità delle attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territorio.

Interferenze nel progetto di rete verde costituita da elementi areali, lineari o puntuali che si presentano come elementi di disturbo per l'attuazione del progetto. Questi sono individuati in:

- Ambiti insediativi di interferenza, quali situazioni di continuità e correlazione del sistema rurale paesistico e della rete verde a rischio di compromissione per i quali si richiedono attente indicazioni di contenimento dei processi di consumo di suolo;
- Barriere infrastrutturali, quali elementi lineari o nodi puntuali in cui è evidente e critica l'interruzione della rete e per i quali proporre interventi di limitazione dell'interferenza.

Altri elementi della rete individuati dal PTCP quale ulteriore riferimento per la definizione di azioni di interesse provinciale:

- I PLIS previsti rappresentano ulteriori nodi da assumere come riferimento per l'implementazione della RVP, verificando il ruolo che gli stessi potranno svolgere nel modello concettuale elaborato (gangli primari, secondari, stepping stone...);
- Le Zone di ripopolamento e cattura, che sono prevalentemente da destinare ad incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone e a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie.

Nel definire e promuovere la rete verde, la Provincia intende perseguire un sistema di obiettivi articolato, consistente in:

- garantire la tutela di habitat e/o specie animali e vegetali rare o minacciate, in particolare attraverso:
 - la tutela assoluta dei gangli primari;
 - l'individuazione degli ulteriori nodi ecologici esistenti o potenziali da valorizzare come gangli secondari;
 - la realizzazione dei corridoi ecologici esistenti e di progetto di connessione fra i gangli.
- evitare la frammentazione ecologica e facilitare l'interconnessione delle aree naturali esistenti, ancorché non estese, attraverso processi di rinaturalizzazione;
- rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua;
- promuovere processi di rinaturalizzazione, di ricostituzione di elementi naturali o seminaturali (aree boscate, vegetazione ripariale, filari, stagni e zone umide) nel territorio rurale e favorire l'equilibrio e l'integrazione con le pratiche agricole;
- rafforzare la funzione di corridoio entro gli ambiti urbanizzati svolta da parchi e giardini pubblici, dalle aree verdi in genere, ancorché abbandonate;
- associare alla funzione strettamente ambientale quella turistica-ricreativa, promuovendo la conoscenza e la fruizione del territorio e la tutela degli ambiti a maggiore valenza percettiva;
- promuovere, nella collaborazione con i comuni, distribuzione spaziale degli insediamenti e livello qualitativo degli stessi in modo da limitare l'interferenza con la rete verde, favorendo



l'incremento dei livelli di dotazione naturalistica (anche attraverso adeguati interventi compensativi e mitigativi) e dare risposta ai punti di conflitto esistenti e potenziali.

- garantire l'integrazione fra l'infrastrutturazione del territorio e la rete verde, attraverso la costruzione di fasce mitigative funzionali alla stessa;
- promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata degli obiettivi della rete.

Il PTCP enuncia gli indirizzi da assumere come specifico riferimento per il recepimento degli elementi del progetto della RVP negli strumenti pianificatori provinciali e comunali:

- la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità ecologica delle valli fluviali, al fine di evitare l'aumento del rischio alluvionale presente in queste fasce;
- l'adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette;
- l'incentivazione all'utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente al fine di migliorare anche l'efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell'acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi;
- la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse;
- l'individuazione nelle aree periurbane di corridoi verdi, per garantire la funzione di connessione ecologica anche attraverso interventi di estensione limitata ma diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna. In particolare il PTCP evidenzia l'esigenza di promuovere progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani e possono quindi assumere la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative.

Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale, con le indicazioni dell'Allegato D5 - Criteri di mitigazione e compensazione ambientale.

Reti Ecologiche

Il Progetto di RVP risulta, in generale, coerente con i contenuti della Rete Ecologica Regionale. Si richiama, quale elemento di considerazione cumulativa, anche l'avvenuta approvazione del PIF provinciale, che pone il vincolo di non trasformabilità e di protezione assoluta per tutte le aree boscate presenti all'interno dei Siti Natura 2000; individua i Siti Natura 2000 come ambiti preferenziali per l'ubicazione di nuove superfici boscate e stabilisce che le specie da utilizzarsi per gli interventi di riforestazione siano autoctone e locali.

Si ritiene comunque necessario integrare i contenuti relativi alla Rete Provinciale facendo riferimento alla D.g.r. n.8515/08 e s.m.i. e che la Valutazione di Incidenza dei PGT effettuata dalla Provincia, in sede di valutazione di compatibilità, debba tenere conto degli indirizzi forniti dalla Reti ecologiche regionale (RER) e provinciale (REP).

Analisi interferenze potenziali delle ipotesi di pianificazione.

Nelle schede di valutazione delle interferenze (All.2), lo SI, per ciascun Sito Natura 2000, analizza gli interventi di trasformazione (indicazioni progettuali) previsti nel PTCP la cui realizzazione può avere delle ricadute sullo stato ecologico dei siti stessi in modo diretto e indiretto.

Tali interferenze si possono ravvisare puntualmente nelle tavole di analisi in scala 1:25.000 (allegato 1).

Col termine impatti diretti e indiretti lo Studio intende:

DIRETTI tutti i temi del PTCP che si trovano all'interno o nell'immediato intorno (compreso tra 0 e 500m) dai SIC/ ZPS e incidono direttamente sull'area;

INDIRETTI tutti i temi del PTCP che si trovano collocati in un intorno sensibile e significativo in rapporto al SIC/ ZPS (intorno compreso tra 500m e 1,5 Km).

Gli impatti presi in considerazione riguardano: alterazioni biodiversità, flora e fauna; rumore; inquinamento; inquinamento acqua; inquinamento aria; alterazioni paesaggio e patrimonio storico; inquinamento luminoso.

Si considera che l'utilizzo di un buffer di ampiezza fissa per l'individuazione delle incidenze dirette e indirette delle scelte di piano appare criticabile in quanto eccessivamente deterministico ed in alcun modo correlato alla fenologia delle specie faunistiche di cui agli allegati delle Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000

Nell'art.16 delle NTA, occorre formulare un esplicito rimando alle Misure di Conservazione dei Siti, da inserire con successivi aggiornamenti una volta approvate ai sensi del DPR 357/97.

Già da oggi si faccia riferimento alla D.g.r. n.9275 del 8/4/09 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3,4,5,6 del DM 17/10/07, n.184".

Pareri enti gestori pSIC (art.2, comma 7, All.C D.g.r. n.14106 del 8/8/03)

Sono pervenuti i pareri dei seguenti enti gestori:

Parco Oglio Sud (Siti IT20B0401, IT20B0001, IT20B0002, IT20B0003, IT20B0004, IT20B0005, IT20A0004) del 20/8/09 (prot.1562) – parere favorevole con condizioni;

Comune di Pomponesco (Sito IT20B0015) del 26/8/09 (prot. 3997) – parere favorevole;

MIPAF-Corpo Forestale dello Stato (Sito IT20B0011) del 3/11/09 (prot. 3690) – parere favorevole con condizioni;

Comune di Carbonara di Po (Sito IT20B0006) del 4/11/09 (prot. 2393) – parere favorevole con condizioni;

Parco del Mincio (Siti IT20B0009, IT20B0010, IT20B0012, IT20B0017) del 5/11/09 (prot. 4149) – parere favorevole;

Comune di Ostiglia (Sito IT20B0016) del 6/11/09 (prot.9773) – parere favorevole;

Settore Aree protette della Provincia di Mantova (Siti IT20B0501 del 6/11/09 (prot. 59742) – parere favorevole con prescrizioni.

Conclusioni

Gli esiti che lo SI prevede come significativi per i siti interessati si possono così brevemente enunciare:

- le progettualità a scala sovraordinata al PTCP e le programmazioni provinciali dovranno seguire procedure di verifica di compatibilità integrative di maggiore dettaglio. Per tali interventi si evidenzia la indispensabilità di reiterare la procedura di Valutazione di Incidenza per gli eventuali avanzamenti progettuali delle diverse opere;
- per ciò che attiene le previsioni comunali la progettazione dovrà essere in continuità con la valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico con attenzione particolare alla salvaguardia dei valori naturali al fine di prediligere l'attuazione di progetti che siano coerenti con l'ambiente circostante;
- le criticità ambientali individuate dal PTCP sono elementi che necessitano di attenzioni particolari nella fase di recupero prevedendo opportuni interventi di valorizzazione per la salvaguardia e ripristino dei valori naturali ambientali.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene di esprimere ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti Natura 2000, riguardo al PTCP, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni/prescrizioni:

- lo S.I. dovrà costituire parte integrante del PTCP; la Provincia provvederà al suo recepimento formale nel Piano con l'approvazione della variante;

- siano recepite le prescrizioni, condizioni, indicazioni mitigative proposte dallo SI;
 - l'art.16.2 delle NTA, relativo a Rete Natura 2000, sia corretto indicando quale ente gestore del SIC/ZPS IT20B0006 "Isola Boscone" il Comune di Carbonara Po; riportando quale nome corretto del sito IT20B0016 "Ostiglia"; riportando quale nome corretto del sito IT20B0015 "Pomponesco"; e sia integrato facendo esplicito rimando alle Misure di Conservazione dei Siti, da inserire con successivi aggiornamenti una volta approvate ai sensi del DPR 357/97. Già da oggi si faccia riferimento alla D.g.r. n.92758/4/09 del "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3,4,5,6 del DM 17/10/07, n.184".
 - l'art.34 relativo alla Rete Verde Provinciale sia integrato facendo riferimento ai contenuti della D.g.r. n. 8515/08 e s.m.i.;
 - la Valutazione di Incidenza dei PGT effettuata dalla Provincia in sede di valutazione di compatibilità ed in ottica congiunta ad altri piani e progetti, come previsto dall'art.6 della Dir. 92/43/CEE, dovrà tenere conto delle previsioni e degli indirizzi relativi alle Reti Ecologiche Regionale e Provinciale;
 - la realizzazione delle Reti Ecologiche tenga conto anche della necessità di raccordo con le opere di mitigazione/compensazione che saranno progettate e realizzate in riferimento alle infrastrutture ed agli interventi in progetto, non considerati dallo studio di incidenza;
 - la Rete Verde Provinciale sia adeguatamente implementata con la rete ecologica dell'Oltrepò Mantovano, così come individuata nell'ambito del progetto "BioBAM – Biodiversità nel Basso Mantovano", in quanto eccellente espressione di conoscenza delle dinamiche ecologiche del territorio di riferimento;
 - in caso di varianti ed aggiornamenti del piano, è dovuta la verifica ed eventualmente la valutazione di incidenza;
 - è dovuta la verifica ed eventualmente la valutazione di incidenza di tutti i piani/progetti previsti dal PTCP, esistenti o ancora da realizzare, non allegati al piano attualmente in esame.
- Si chiede infine che i commi e) ed m) dei "Criteri di mitigazione e compensazione ambientale" di cui all'All. D5 del PTCP vengano espressi in forma assertiva anziché condizionale.

6 Proposte di modifica e integrazione in relazione agli altri contenuti del PTCP

6.1 Attività commerciali e produttive

Gli indirizzi che il PTCP assume come riferimento per la localizzazione degli insediamenti commerciali, di cui all' art 45 delle NTA, sono nel complesso in linea con i principi e gli indirizzi del Programma Triennale Regionale del Settore Commercio 2006-2008.

Per quanto concerne invece le attività produttive, si rileva negli Indirizzi Normativi una scarsa attenzione verso la realtà della produzione artigiana e dei servizi.

Si richiede che il Piano tenga in adeguata considerazione i contenuti e gli indirizzi delle politiche settoriali in materia, promosse da regione Lombardia.

6.2 Turismo

La Provincia è interessata dalla presenza del Sistema Turistico "Po di Lombardia", il cui programma di sviluppo Turistico (PST) è stato approvato da Regione Lombardia nel 2006 e riconfermato in base al suo aggiornamento nel 2009. Detto aggiornamento è improntato sulla conferma dell'idea-forza della "mobilità lenta", tema che si è rivelato coerente con le tipologie di risorse presenti nell'area ed ha già dato risultati interessanti.

Il PTCP risulta particolarmente attento ed improntato alla tutela delle risorse naturali e storico-culturali, tema del tutto coerente con le previsioni del PST recentemente aggiornato.

Si rileva pertanto positivamente la coerenza tra gli indirizzi del PTCP e la programmazione già in essere per il settore turismo, si suggerisce per maggior completezza di integrare la normativa del Piano, in particolare nella parte inerente le disposizioni per la pianificazione di settore, con l'inserimento degli strumenti di programmazione turistica.

6.3 Risorse idriche

Si suggeriscono le seguenti integrazioni e modifiche alla normativa di Piano:


- Parte 1, Capo III, *“Rapporti con gli altri strumenti di pianificazione”* non si fa cenno al Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato. Tale piano è relativo all'intero territorio provinciale e programma lo sviluppo di infrastrutture di fondamentale importanza per gli insediamenti urbani, che dovrebbero quindi essere ritenuti significativi per la pianificazione territoriale.
- Parte 2, Titolo I, *“Sistema tematico paesaggistico e ambientale”*, art.17 *“Elementi della pianificazione paesaggistica regionale”*
 - punto 5, si fa riferimento alla realizzazione di vasche di smaltimento delle acque meteoriche che non possono essere evitate nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - punto 9, si fa riferimento alla realizzazione di invasi per la raccolta di acque meteoriche, che proprio in queste realtà, possono rappresentare un interessante forma di supporto alla gestione delle acque per irrigazione e sarebbe quindi poco opportuno scoraggiarne la realizzazione.
- Parte 2, Titolo I *“Sistema tematico paesaggistico e ambientale”*, art.19 *“Sistema idrico”*, come anche all'art.27 *“Sistema irriguo di matrice storica”* è riportato un lungo elenco di canali la cui elencazione potrebbe risultare inopportuna. Un eventuale riordino irriguo potrebbe infatti comportare la necessità di interventi sul reticolo.
- art.46 *“Criteri localizzativi per la valutazione delle iniziative insediative”* sarebbe opportuno inserire una chiara indicazione in merito alla coerenza tra lo sviluppo urbanistico e l'esistenza, o almeno alla programmazione delle infrastrutture del servizio idrico, sia in tema di approvvigionamento, che di fognatura e allacciamento alla depurazione. La realizzazione di insediamenti serviti da pubblica fognatura, ma il cui allacciamento agli impianti di depurazione non è ancora stato realizzato ne programmato, rappresenta la principale causa del degrado qualitativo dei corsi d'acqua in Lombardia.
- art.51 *“Vulnerabilità degli acquiferi”* il PTCP individua la vulnerabilità degli acquiferi indicando le aree ad alta vulnerabilità e le aree di ricarica dell'acquifero profondo. Si richiama l'attenzione sulla necessità che le aree individuate nel PTCP siano coerenti con quelle individuate con provvedimenti di Giunta Regionale;
- art.71 *“Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ambiti agricoli”*, si ricorda che le indicazioni contenute nel presente articolo possono assumere unicamente valore di indirizzo rispetto alla pianificazione comunale.

6.4 altri contenuti

Si richiamano alcune considerazioni già espresse da ARPA durante l'iter procedurale previsto dalla VAS sull'adeguamento del PTCP alla l.r. n. 12/05.

Prescrizioni in materia di rispetto stradale

Negli Indirizzi Normativi si fa corretto riferimento, nel capitolo Sistema Tematico della Mobilità e Trasporti, all'individuazione delle prescrizioni in materia di rispetto stradale. A tal proposito si ricorda che il DPR 142/04 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento”*



acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26/11/95, n.447" deve essere considerato ad integrazione della normativa del Codice Stradale, in quanto prevede fasce di pertinenza acustica significativamente più ampie.

Un ragionamento analogo va fatto anche riguardo alle infrastrutture ferroviarie, di cui si ricorda la relativa normativa sull'inquinamento acustico "DPR 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11 della legge 28/10/95, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario."

In particolare, per le ferrovie è utile richiamare l'attenzione all'art.3, comma 2 del DPR 459/98 che, nel disciplinare l'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario, fissa le fasce di pertinenza delle infrastrutture (fascia A entro i 100 m, fascia B entro i 250 m) ed relativi limiti da rispettare, decretando che per le aree non ancora edificate, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti sono a carico di chi costruisce.

Inoltre, l'art.5, comma 3, della l.r. n.13/01, stabilisce che la documentazione di previsione di impatto e di clima acustico, di cui sopra, debbano essere conformi ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (D.g.r. n.8313 dell'8/3/02) e sottoposte al parere di ARPA da parte dei progettisti o dei soggetto titolari delle opere.

Si sottolinea l'importanza di esplicitare, per tutte le infrastrutture viarie e ferroviarie previste, i criteri di realizzazione con particolari riferimenti agli inserimenti ambientali e paesaggistici. La definizione e la divulgazione dei suddetti criteri risulta indispensabile per la pianificazione comunale.

Fognatura e Impianti di Depurazione

Tenuto conto delle problematiche evidenziate dal Rapporto Ambientale, relativamente al sistema fognario e agli attuali impianti di depurazione, si suggerisce di prevedere, all'interno dell'articolo delle NTA di riferimento, alcune raccomandazioni rivolte ai PGT, quali ad esempio il subordinare l'effettiva realizzazione degli ambiti di trasformazione previsti all'attuazione del sistema fognario ed alla capacità aggiuntiva dell'impianto di depurazione e consigliare, laddove necessario, l'utilizzo di sistemi alternativi di depurazione.



Il coordinatore del Gruppo di Lavoro
Arch. Luisa Pedrazzini
Dirigente Struttura Programmazione Territoriale Regionale

Segreteria tecnica del gruppo di lavoro
Arch. Cinzia Pedrotti
unità operativa Pianificazione Provinciale e Comunale

